



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 12 giugno 2024

Comuni della provincia di Rimini (RN)

Relazione di fine mandato 2019/2024

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119, Cost.;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione 2 – connessi all'obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo

di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (All. A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C);

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la Del. n.15/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la Sent. n. 5/2021 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti,

vista, altresì, la più recente Del. n. 15/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 201/20223/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

vista la propria Del. n. 16/2024/INPR del 20 marzo 2024, con la quale sono state approvate le "*Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)*";

visto il D.M. del 10 aprile 2024 con cui il Ministro dell'Interno ha fissato il turno annuale di svolgimento delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024;

viste le relazioni di fine mandato 2019/2024 trasmesse, tramite l'applicativo Con.Te, dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina; Casteldelci; Maiolo; Misano Adriatico; Mondaino; Montecopiolo; Montefiore Conca; Montegridolfo; Poggio Torriana; Saludecio; San Clemente; San Giovanni in Marignano; San Leo; Santarcangelo di Romagna; Talamello; Verucchio.

vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di Consiglio;

uditi nella Camera di Consiglio i relatori;

RITENUTO IN FATTO

Nella provincia di Rimini sono stati interessati dalle elezioni amministrative, indette con D.M. dell'Interno del 10 aprile 2024, nei giorni 8-9 giugno, i seguenti Comuni: Bellaria-Igea Marina; Casteldelci; Maiolo; Misano Adriatico; Mondaino; Montecopiolo; Montefiore Conca; Montegridolfo; Poggio Torriana; Saludecio; San Clemente; San Giovanni in Marignano; San Leo; Santarcangelo di Romagna; Talamello; Verucchio.

L'elezione dei Sindaci dei Comuni sopra indicati era avvenuta nell'ambito del primo turno delle precedenti elezioni amministrative fissato per il 26 maggio 2019.

Gli enti hanno inviato a questa Sezione di controllo la rispettiva relazione di fine mandato 2019/2024 corredata della certificazione dell'Organo di revisione economico finanziario tramite l'applicativo Con.Te

Sulla base di verifiche effettuate d'ufficio, sul portale istituzionale di ciascun Comune si è rinvenuta, altresì, la pubblicazione della relazione e della relativa certificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 4 del D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del c. 1 dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

2. La ratio della disposizione si rinviene nell'intento di offrire al cittadino-elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l'amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (All. A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e per i Sindaci di Comuni con

popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C).

3. La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione - attraverso cui deve essere portato a compimento l'adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato.

3.1. Con riferimento al primo caso, l'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione.

3.2. Diversamente, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

3.3. In ambo i casi, nei tre giorni successivi alla data di certificazione - effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale - la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. In caso di scadenza ordinaria del mandato – ossia, all'infuori dei casi di scioglimento anticipato - la relazione deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

4.1. Nell'eventualità di elezioni posteriori alla scadenza naturale, la relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro sessanta giorni calcolati a ritroso dalla data in cui si compie il mero decorso dei cinque anni di durata del mandato precedente (Corte conti, Sez. riunite, sent. n. 5/2021).

4.2. In caso, invece, di elezioni anteriori alla scadenza naturale, relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro sessanta giorni calcolati a ritroso dalla data delle nuove elezioni (Corte conti, Sez. Autonomie, Dell. n. 15/2023, 15/2016).

4.3. Dalla data di sottoscrizione inizia a decorrere il termine di quindici giorni per la certificazione della relazione alla quale, entro sette giorni, deve seguire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e, entro tre giorni, la trasmissione alla

Sezione regionale.

5. L'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che *«In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».*

5.1. La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

5.2. Sul punto, questa Sezione regionale di controllo intende dare continuità all'indirizzo già espresso nei precedenti cicli di controllo (v. tra le molte Dell. n. 83/2022/VSG; n. 83/2022/VSG, n. 185/2021/VSG), per il quale il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" - impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla normativa va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto, e non risulta lesa ove la relazione risulti pubblicata entro i termini (in senso conforme si richiamano anche Sez. Reg. Contr. Molise Del. n. 82/2021/VSG; Sez. Reg. Contr. Sardegna Del. n. 119/2022/VSG).

6. Per quanto riguarda i sopraccitati Comuni della Provincia di Rimini, il Collegio rileva come, alla luce della data delle elezioni indette dal Ministro dell'Interno, posteriore alla scadenza naturale del mandato, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco deve essere individuato conteggiando a ritroso sessanta giorni antecedenti alla data della scadenza dei cinque anni del mandato e che da tale data decorrono i termini per i successivi adempimenti, dei quali l'ultimo è la pubblicazione sul portale dell'Ente.

7. Tenuto conto delle scadenze temporali sopra individuate, le relazioni di fine mandato dei Sindaci dei Comuni della provincia di Rimini oggetto del presente controllo, redatte secondo lo schema tipo approvato con il Decreto interministeriale

del 26 aprile 2013 e certificate dall'Organo di revisione, risultano pubblicate nel rispetto dei termini da parte di tutti i Comuni sul proprio sito istituzione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna

DELIBERA

di dare atto del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 di redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione a questa Sezione e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato del Sindaco relativa al periodo 2019/2024 da parte dei seguenti Comuni della provincia di Rimini:

- Bellaria-Igea Marina;
- Casteldelci;
- Maiolo;
- Misano Adriatico;
- Mondaino;
- Montecopiolo;
- Montefiore Conca;
- Montegridolfo;
- Poggio Torriana;
- Saludecio;
- San Clemente;
- San Giovanni in Marignano;
- San Leo;
- Santarcangelo di Romagna;
- Talamello;
- Verucchio.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario ed all'Organo di revisione dei conti dei Comuni della Provincia di Rimini interessati dalla presente pronuncia;

- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale di ciascun Comune ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,*

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- che l'originale della delibera resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Alberto Rigoni
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Marco Scognamiglio
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data. 14 giugno 2024

Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(firmato digitalmente)